



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

Circ. n. 241/XVIII Sess.

Oggetto: Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale.

Si trasmette il parere favorevole, condizionato all'introduzione di modifiche, espresso dal Ministero della Giustizia sullo schema di Regolamento per la Formazione degli iscritti agli albi degli Ingegneri.

Il Regolamento, come noto, è stato deliberato dal CNI ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del DPR 137/2012, dopo aver sottoposto il testo all'esame dell'AdP.

Pertanto, il Consiglio ha provveduto a rielaborare il testo del Regolamento in sintonia con il parere ministeriale, adottandolo nella seduta del 21 giugno u.s.

A breve sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Il Ministro della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

21/06/2013 00:00:00 E-rsp/3419/2013

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri

ROMA



Oggetto: nuovo schema di regolamento relativo all'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed all'organizzazione dell'attività di aggiornamento da parte degli ordini o collegi territoriali.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137, esprimo parere favorevole all'adozione del regolamento in oggetto indicato, a condizione che vi siano apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica dell'art. 3 va riformulata nel modo seguente: *“attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione”*;
2. all'art. 3, ai commi 4 e 5 occorre correggere i richiami agli altri articoli cui si rinvia, ossia a quanto previsto *“nei successivi artt. 4, 5 e 6”* (anziché 3, comma 3 bis e ter);
3. nell'art. 4, al comma 2, va corretto il richiamo al D.P.R. n. 137 del 2012;
4. ancora nell'art. 4 comma 2 occorre specificare, alla fine del primo periodo, la natura degli *“altri soggetti”* che operano in regime di convenzione e cooperazione con gli Ordini territoriali, anche precisando – se ne ricorrono i presupposti – che si tratta degli *“altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento”*;
5. nell'art. 4 comma 3, alla fine del primo periodo, occorre correggere il testo facendo riferimento all'art. 7 del regolamento, anziché all'art. 4;
6. nell'art. 4 comma 4, alla fine del primo periodo, occorre correggere il testo facendo riferimento all'art. 7 del regolamento, anziché all'art. 4;
7. nell'art., al comma 1, all'inizio del secondo periodo è necessario integrare il testo nel modo che segue: *“l'autorizzazione viene concessa con delibera motivata tenendo conto delle caratteristiche...”*;



Il Ministro della Giustizia

8. nell'art. 7, al comma 3, nel penultimo periodo occorre inserire la parola "giorni" dopo la parola "trenta". Nell'ultimo periodo occorre altresì espungere dal testo la parola "definitivo" e riformulare l'inizio del periodo nel modo che segue: *"l'esito dell'esame della domanda"*;
9. nell'art. 7, comma 4, occorre riformulare il testo del primo e del secondo periodo nel modo che segue: *"La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI"*;
10. con riferimento all'art. 8, si suggerisce di inserire tale disposizione dopo l'art. 11, per dare maggiore chiarezza espositiva all'articolo;
11. ancora con riferimento all'art. 8, al comma 1, lett. d) occorre riformulare il testo nel modo seguente: *"altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore"*;
12. all'art. 13, comma 4, occorre integrare il testo nel modo che segue: *"il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore"*.


Anna Maria Cancellieri